



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio IV - *Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali
per lo sviluppo e la coesione sociale*

Prot. n.: AOODGAI/11498

Roma, 7 novembre 2013

Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
Regioni Obiettivo Convergenza
LORO SEDI

A tutti gli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado
Regioni Obiettivo Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)
LORO SEDI

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 - P.O.N. Chiarimenti utilizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) per procedure di selezione di personale.

Pervengono numerosi quesiti, anche per le vie brevi, intesi a conoscere l'applicabilità dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per l'inoltro di candidature avanzate, mediante tale strumento, dai soggetti interessati alle procedure di selezione per gli esperti o per altri incarichi conferiti nell'ambito dei PON presso le Istituzioni Scolastiche che hanno ottenuto l'autorizzazione all'attuazione di progetti finanziati con i fondi Strutturali Europei.

Al riguardo, si ritiene utile, in ragione della complessità delle norme in materia succedutesi nel tempo, anche di carattere tecnico, fornire precisazioni sulle disposizioni vigenti.

Si rammenta che ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), le Pubbliche Amministrazioni, Istituti Scolastici compresi, sono tenute ad utilizzare la Posta Elettronica Certificata per lo scambio di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica.

La Posta Elettronica Certificata, così come indicato all'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. Tale principio è ulteriormente ribadito dall'art. 16-bis (misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese), comma 5, della legge 2/2009, secondo cui l'utilizzo della posta elettronica certificata avviene con effetto equivalente, ove necessario, alla comunicazione per mezzo della posta.

La Circolare n. 12/2010 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (recante chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC nelle procedure concorsuali pubbliche) conferma che la PEC può essere utilizzata per la trasmissione di istanze di partecipazione ai concorsi pubblici attesa l'equiparabilità della stessa, in ambiente digitale, alla tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.

La stessa Circolare estende espressamente gli indirizzi interpretativi in essa indicati, ove compatibili, anche alle procedure comparative per la stipula di contratti di lavoro autonomo, tra le quali rientrano quelle relative agli esperti esterni, indirizzi i quali *“non necessitano di interventi regolamentari o di specifiche nel bando di concorso per essere efficaci”*.

L'invio delle istanze di partecipazione ad un'amministrazione attraverso la PEC è da considerarsi valido, a tutti gli effetti di legge, anche in assenza di firma digitale (e di altri strumenti di identificazione, es. copia dei documenti di identità), quando – come previsto dall'art. 65 comma 1 lettera c-bis) del più volte citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. La norma fa riferimento alla PEC gratuita per il cittadino e alle caselle PEC conformi al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012.

L'art. 61 del recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 precisa che l'utilizzo degli strumenti di cui sopra, effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce la firma elettronica avanzata nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Ciò posto si invitano le Istituzioni Scolastiche a voler tener conto nelle procedure di reclutamento, delle disposizioni vigenti, per garantire la partecipazione agli aspiranti che abbiano utilizzato la PEC quale strumento di invio della propria candidatura ed evitare, in tal modo, l'insorgere di un eventuale procedimento di contenzioso.

p. IL DIRETTORE GENERALE
F.to Annamaria LEUZZI